Statistiche sulle dichiarazioni fiscali

Novità normative IRPEF

Anno d'imposta 2023

A cura di

Direzione Studi e Ricerche Economico-Fiscali

Ufficio di Statistica

MEF Dipartimento delle Finanze

SISTAN Sistema Statistico Nazionale

Sommario

1 Persone Fisiche 3

1.1 Ampliamento fruibilità del modello 730 3

1.2 Termine di presentazione 3

1.3 Detrazioni per familiari a carico 3

1.4 Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero 4

1.5 Tassazione del lavoro sportivo 4

1.6 Imposta sostitutiva dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti 4

1.7 Fringe benefit 4

1.8 Detrazione per il personale del comparto sicurezza 5

1.9 Detrazioni superbonus e spese arredo immobili 5

2 Persone fisiche titolari di partita IVA 6

2.1 Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari 6

2.2 Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori 6

2.3 Quadro LM 6

3 Società di persone 7

3.1 Premessa 7

3.2 Plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus 7

3.3 Valutazione delle cripto-valute 7

1 Persone Fisiche

1.1 Ampliamento fruibilità del modello 730

Dall'anno d'imposta 2023 il modello 730 può essere presentato anche in presenza di alcune tipologie reddituali per le quali precedentemente era richiesta la presentazione del modello Redditi. Si tratta delle seguenti situazioni:

- comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legge del 24 dicembre 2002, n. 282;
- dichiarare redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari finanziari assoggettati ad imposta sostitutiva;
- assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria. A tale fine è stato introdotto il quadro W nel quale confluiscono anche le informazioni dell'imposta sostitutiva sulle cripto-attività, introdotta con art. 1, comma 146 della legge di bilancio anno 2023, pari allo 0,20% del valore rapportato alla quota e al periodo di possesso.

Il decreto "Adempimenti" (D. Lgs. n.1/2024) prevede che nel modello 730 confluiscano progressivamente tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita Iva, mentre il modello Redditi dovrebbe essere riservato soltanto ai contribuenti IVA.

1.2 Termine di presentazione

Per il modello 730 viene confermato al 30 settembre il termine di presentazione della dichiarazione, mentre viene anticipato al 31 ottobre quello relativo al modello Redditi.

1.3 Detrazioni per familiari a carico

Per l'anno d'imposta 2023[1] le detrazioni per figli a carico spettano soltanto per figli con 21 anni o più, mentre non spettano più le detrazioni per figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili in quanto sostituite dall'assegno unico universale.

[1] Va a regime la disposizione in vigore dal 1° marzo 2022.

1.4 Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali per somme elargite come mancia e destinate ai lavoratori del settore privato nei settori della ristorazione e delle attività ricettive. Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d'imposta assoggetta le mance ad una tassazione sostitutiva con l'aliquota del 5% da applicare su un ammontare delle mance non superiore al 25% della somma di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti per prestazioni nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione; la parte eccedente il limite del 25% è assoggettata a tassazione ordinaria. Condizione necessaria per l'applicazione della tassazione agevolata è quella di aver percepito nel periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance redditi da lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro; in tale limite sono compresi tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Nei modelli Redditi e 730 è stato previsto rispettivamente il rigo RC16 e C16 con l'indicazione della tassazione agevolata o dell'opzione alla tassazione ordinaria.

1.5 Tassazione del lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023, con il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 entra in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro per le retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo; la parte eccedente il limite dei 15.000 euro invece concorre alla formazione del reddito. Pertanto i redditi percepiti da tali soggetti costituiscono 'redditi da lavoro dipendente' da riportare nel quadro RC del modello Redditi o C del modello 730 indicando nei righi da RC1 a RC3 i codici 8 e 9, se si tratta di contratti di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, 'redditi diversi' (da riportare nei righi RL28 e RL29) se si tratta di contratti diversi da quello di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa oppure 'redditi da lavoro autonomo' con partita Iva (da riportare nel quadro RE). Si ricorda che fino al 30 giugno 2023 per i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti trova applicazione il regime previsto dall'art. 67, comma 1, lettera m) del Tuir e pertanto i redditi si qualificano come redditi diversi (da riportare nel quadro RL).

1.6 Imposta sostitutiva dei premi di produttività dei lavoratori dipendenti

L'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori del settore privato viene ridotta dal 10% al 5%. Rimane invariata la condizione che il soggetto abbia percepito redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro.

1.7 Fringe benefit

Per l'anno d'imposta 2023 cambiano i limiti di non imponibilità dei fringe benefit; in particolare è previsto un doppio limite:

- 258,23 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Per questi ultimi è prevista anche la possibilità di includere nell'importo le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (art. 40 del DL 48/2023).

1.8 Detrazione per il personale del comparto sicurezza

Per il 2023 la detrazione per il comparto sicurezza spetta per un importo massimo di 571 euro (nel 2022 era 491 euro) per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente fino a 30.208 euro.

1.9 Detrazioni superbonus e spese arredo immobili

Per le spese Superbonus sostenute nel 2023 la percentuale passa dal 110% al 90% relativamente ai nuovi interventi. Rimane l'applicazione della percentuale del 110%, nelle condizioni illustrate nella circolare n.13/E[2] del 13 giugno 2023.

Inoltre è stata prevista la possibilità di indicare nel modello di dichiarazione per l'anno d'imposta 2023 le spese sostenute nel 2022, rientranti nel Superbonus e non indicate nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2022; in questi casi è prevista una ripartizione in 10 rate.

Nell'ambito delle spese di ristrutturazione edilizia per le spese di arredo di immobili ristrutturati il limite è stato abbassato a 8.000 euro (nel 2022 era di 10.000 euro).

[2] Oggetto: Modifiche alla disciplina del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, legge 29 dicembre 2022, n. 197, e decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

2 Persone fisiche titolari di partita IVA

2.1 Esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

Viene prorogata l'esenzione del reddito dominicale e agrario dichiarato da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

2.2 Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori

Gli Imprenditori agricoli, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello Redditi PF, come quadro aggiuntivo al modello 730.

2.3 Quadro LM

Nel 2023 trova applicazione la modifica normativa del regime forfetario che ha previsto l'innalzamento a 85.000 euro della soglia di ricavi/compensi per l'accesso alla tassazione sostitutiva del 15% (5% per gli inizi attività).

È stata inoltre inserita una sezione relativa alla tassa piatta incrementale (flat tax) applicata ai soggetti che determinano il reddito incrementale, costituito dalla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare. Su tale reddito incrementale è dovuta l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale, in misura del 15 per cento. Tale regime trova applicazione soltanto per l'anno d'imposta 2023 ed il reddito agevolabile non può superare 40.000 euro.

Non possono fruire di tale regime i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 2023, ma è necessario che essi abbiano svolto l'attività e conseguito reddito per almeno un intero anno nell'ambito del triennio precedente. Inoltre non possono fruire del regime coloro che hanno aderito nel 2023 al regime forfetario.

Il quadro LM recepisce anche una nuova sezione "VI – Concordato preventivo biennale – forfetari" riservata ai soggetti in regime forfetario che, per il solo periodo di imposta 2024 ed in via sperimentale, intendano aderire al concordato preventivo.

3 Società di persone

3.1 Premessa

Il modello Redditi/Società di persone è lo strumento dichiarativo attraverso cui risulta possibile l'imputazione del reddito in capo a ciascun socio o associato, che provvederà al pagamento Irpef o Ires a seconda della propria veste giuridica.

La base normativa sottostante le dichiarazioni Redditi/Società di persone coincide con quella che governa l'attività di impresa in termini Irpef. Conseguentemente le principali novità normative riguardanti le società di persone sono rinvenibili in quanto già riportato per i titolari di partita IVA.

3.2 Plusvalenze per la cessione di immobili agevolati dal Superbonus

Nel quadro RL è stata prevista un'ulteriore fattispecie di reddito diverso da assoggettare ad imposizione costituita dalle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. b-bis, del TUIR, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus (art. 1, commi da 64 a 66, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

3.3 Valutazione delle cripto-valute

Nel quadro RW è stata prevista la nuova disciplina fiscale relativa all'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti nel territorio dello Stato, sulle quali non è stata applicata l'imposta di bollo, suscettibili di produrre redditi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR (art. 19, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'art. 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).